



## **PROVINCIA DI SONDRIO**

---

### **DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**N. 204**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990, TRA PROVINCIA DI SONDRIO, REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DI EVENTI ALLUVIONALI E DI COLATE DETRITICHE IN ALTA QUOTA**

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 09:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

|                      |
|----------------------|
| <b>IL PRESIDENTE</b> |
|----------------------|

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

### PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

### VISTI:

- la legge 241/1990 e s.m.i., in particolare l'articolo 15, il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvione";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che all'art. 7, comma 4, prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientri nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
  - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  - b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- la l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, art. 6, recante "Disposizioni relative al demanio idrico nella Provincia di Sondrio", integrata dalla legge regionale 18 giugno 2008, n. 17, art. 7, comma 14, lettera a);
- la l.r. 8 luglio 2015, n. 19, recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56" che prevede, tra l'altro, che i proventi dei canoni idrici riversati annualmente dalla Regione alla Provincia di Sondrio possono essere utilizzati dalla stessa Provincia di Sondrio anche per spese correnti;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la l.r. 23 novembre 2016, n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione" che, in particolare l'art. 2, prevede la promozione di sinergie con soggetti pubblici e privati appartenenti all'ecosistema dell'innovazione al fine di favorire la competitività del sistema economico produttivo lombardo;
- la l.r. 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale", nonché il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)";

- la d.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 "Approvazione degli indirizzi e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio";
- la d.g.r. 5 agosto 2024, n. 2948 recante: "Approvazione del Programma Stralcio per la gestione dei sedimenti del Fiume Adda sopralacuale tra la conca di Bormio e Sondalo in località le Prese e di un primo Programma Operativo";
- l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernenti l'ambito territoriale della provincia di Sondrio", sottoscritto il 12 novembre 2008 ai sensi dell'art. 3 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, tra la Provincia di Sondrio e la Regione Lombardia, unitamente a CCIAA di Sondrio e Comune di Sondrio, come integrato con successive deliberazioni, da ultima la D.g.r. n. XII/1328 del 13.11.2023;

**CONSIDERATO** che:

- l'evoluzione climatica sta portando a variazioni delle temperature e delle precipitazioni sia in termini spaziali che temporali, implicando importanti modifiche del ciclo idrologico e della modalità di accadimento dei fenomeni ad esso connessi con l'innescare di eventi sempre più frequenti ed a quote sempre crescenti di cicli gelo-disgelo e di fenomeni di instabilità dei materiali litoidi sciolti;
- le recenti evidenze nel contesto alpino hanno mostrato come tali eventi possano avere impatti rilevanti anche sui fondivalle urbanizzati, oltre che su infrastrutture legate ad attività turistico-ricreative, come funivie, impianti di risalita, stazioni di arrivo, rifugi e bivacchi;
- in questo contesto, le amministrazioni coinvolte hanno per parte loro interesse a riconoscere e monitorare i fenomeni sopra indicati, ed in particolare:
  - ▶ Regione Lombardia ha riconosciuto, nell'ambito di studi precedenti, che la dinamica dei sedimenti provenienti dalle quote più elevate ha un effetto significativo sulle aree di più urbanizzate di fondovalle;
  - ▶ Provincia di Sondrio, sta avviando approfondimenti relativi alla definizione dei rischi in modo da predisporre nel programma provinciale di protezione civile;
  - ▶ L'Università - DiSAA nelle proprie finalità statutarie è un soggetto impegnato e attivo per il progresso scientifico, culturale, sociale, civile, economico e ha maturato una significativa esperienza sui temi dello sviluppo sostenibile e dell'adattamento al cambiamento climatico, con particolare riferimento ai territori montani;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- le attività previste dal presente Accordo:
  - ▶ rivestono elevato interesse per le Parti, in quanto consentiranno una più efficace declinazione del proprio mandato istituzionale;
  - ▶ verranno svolte mediante conferimento di risorse umane e strumentali in dotazione alle Parti, integrate da un contributo finanziario da parte della Provincia di Sondrio, destinato a finanziare l'installazione di strumenti di monitoraggio adeguati all'implementazione del progetto e a parziale rimborso delle spese sostenute dal DiSAA per il reperimento di dotazioni ed apporti aggiuntivi;
- sussistono, i presupposti per lo svolgimento di attività sinergiche, coerenti con le competenze e i compiti istituzionali di ciascuna delle Parti e finalizzate a concrete progettualità, come previsto dalla norma di riferimento, con obiettivi condivisi ed orientati all'efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione;
- Provincia di Sondrio, Regione Lombardia e Università-DiSAA hanno individuato lo strumento dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, al fine di sviluppare attività di interesse comune tra le Amministrazioni, perseguendo obiettivi di rilevanza pubblica e sviluppando attività condivise in collaborazione secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

**RITENUTO** quindi che:

- la finalità del presente Accordo è l'attivazione di una reciproca collaborazione, in profilo tecnico-scientifico, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio degli eventi alluvionali e delle colate detritiche in alta quota;
- per l'attuazione del presente Accordo gli enti svolgeranno rispettivamente le seguenti attività, interagendo tra loro:
  - la Provincia di Sondrio:

- ▶ reperimento delle necessarie risorse finanziarie e assunzione atti amministrativi relativi alle attività di spesa;
- ▶ messa a disposizione di una sede adeguata dove far pervenire i risultati delle operazioni di monitoraggio e costituire una prima sede operativa;
- la Regione Lombardia svolgerà le seguenti attività principali:
  - ▶ costituzione e governo degli organismi trasversali preposti all'attuazione dell'accordo;
  - ▶ supporto agli uffici provinciali per l'affidamento e la gestione dei contratti con professionisti e imprese, con particolare riguardo ai contenuti e agli aspetti tecnici;
- il DiSAA:
  - ▶ partecipazione alla predisposizione di un Progetto di monitoraggio ambientale e implementazione di una rete per lo scambio di dati di monitoraggio e valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici e della gestione di eventi naturali;
  - ▶ attivazione di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca;
  - ▶ raccogliere e gestire informazioni essenziali per la gestione dei sedimenti all'interno di un bacino idrografico;
  - ▶ aggiornare le conoscenze, sviluppare azioni formative calibrate sui profili dei soggetti coinvolti e svolgere attività di disseminazione sul territorio;
- tutte le amministrazioni, per la loro competenza, svilupperanno di concerto attività di valorizzazione e divulgazione dei risultati conseguiti;

**RITENUTO** necessario dare corso alle attività oggetto del presente Accordo, e di attivare, conseguentemente, una collaborazione con Regione Lombardia e il DiSAA per la realizzazione di un sistema di monitoraggio degli eventi alluvionali e delle colate detritiche in alta quota;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'Accordo di collaborazione di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

## DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 alla presente deliberazione, di essa parte integrante e sostanziale, recante "ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990, TRA PROVINCIA DI SONDRIO, REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI – PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DI EVENTI ALLUVIONALI E DI COLATE DETRITICHE IN ALTA QUOTA";
2. di stabilire che l'Accordo di cui all'Allegato 1 avrà durata quadriennale, decorrente dalla data di sottoscrizione;
3. di demandare al Dirigente competente tutti gli atti conseguenti.

Successivamente,

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di permetterne la sottoscrizione e l'attuazione in tempi brevi.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente  
MENEGOLA DAVIDE  
F.to digitalmente

Il Segretario Generale  
MOTOLESE FRANCESCO  
F.to digitalmente